

**UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI**  
Sede: 00184 ROMA - Via Cesare BALBO, 43 - Tel 0647824328 - Fax 0647886945



Roma, 26 Marzo 2002

ALL' I.N.P.D.A.P.  
Via Ballarin, 42  
00142 ROMA

e.p.c. Al Presidente della  
Agenzia Nazionale  
Albo Segretari Comunali  
Avv. Gianluca SUSTA  
Via del Tritone, 125  
00187 ROMA

Al Presidente  
A.N.C.I. Nazionale  
Avv. Leonardo DOMENICI  
Via dei Prefetti, 46  
00186 ROMA

Al Presidente  
U.P.I.  
Dr. Lorenzo RIA  
Piazza Cardelli, 4  
00186 ROMA

Oggetto: Circolare applicativa del CCNL dei segretari comunali e provinciali.

Questa OO.SS., ripetutamente, senza esito, ha cercato un dialogo con Codesto Istituto per risolvere i problemi relativi alla pensionabilità e al trattamento di fine servizio di alcuni istituti economici.

Di recente, su nostra sollecitazione, Codesto Istituto, con l' informativa n. 20 del 13 febbraio 2002, ha affrontato l' argomento senza però risolvere alcuni problemi molto sentiti dalla categoria.

Con la presente si ribadisce, come da memorie allegate, la nostra ferma posizione in ordine ai seguenti punti:

- a) trattamento previdenziale ai fini del trattamento di fine servizio;
- b) pensionabilità in quota A dei diritti di segreteria;
- c) pensionabilità in quota A del compenso di direttore generale.

Si fa presente che, nel caso di ulteriore diniego dei benefici suddetti, questa organizzazione sindacale si vedrà costretta ad adire le vie legali per la difesa dei diritti dei segretari.

**IL SEGRETARIO NAZIONALE ORGANIZZATIVO  
DELL'UNSCP  
Carmelo CARLINO**

## MEMORIA SUL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO

Con la circolare prot.. 569 del 18/10/2001, l'INPDAP ha previsto che la retribuzione di posizione è assoggettabile a contribuzione previdenziale ex INADEL nella misura intera per i segretari già appartenenti all'area della dirigenza e limitatamente all'ammontare dell'incremento stipendiale riassorbito nella "indennità di direzione" ( 2, 4, 6 mln) per i segretari che non appartenevano all'area della dirigenza (ex VIII e IX livello).

In data 16 ottobre 2001 l'Unione ha provveduto a chiedere all'INPDAP di mutare orientamento circa tale istituto.

In seguito l'informativa n. 20 del 13/02/2002 dell'INPDAP stessa ha inserito nella quota "A" di pensione l'intera retribuzione di posizione.

Ciò avrebbe dovuto rappresentare la soluzione del problema, mentre sembra che l'INPDAP continui a ritenere che per il solo fatto che una voce inserita nella quota "A", non per questo è assoggettabile per intero a contribuzione ex INADEL, ribadendo che l'indennità di posizione per gli ex VIII e IX livelli è assoggettata nei limiti dei 2, 4 e 6 mln.

Tale posizione dell'INPDAP prevede che sugli stipendi si calcolerà il contributo ex INADEL in maniera parziale con le ovvie conseguenze negative nei confronti dei segretari.

Poiché Il nuovo CCNL individua all'art. 56, in maniera espressa, gli elementi retributivi da assoggettare a contribuzione previdenziale ex INADEL e da valutare ai fini INPS, si chiede, di riconoscere l'assoggettamento dei suddetti emolumenti ai fini INADEL.

## MEMORIA SUI DIRITTI DI SEGRETARIA

Per i diritti di segreteria occorre tenere conto che le varie leggi che si sono succedute nel tempo hanno sempre contemplato, tra le funzioni del segretario comunale e provinciale, quella di rogare i contratti nei quali l'ente è parte.

Ai sensi dell'art. 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è obbligatoria in tutti i comuni e nelle province la riscossione dei diritti di segreteria.

L'ultima comma dell'art. 41 della legge 11 luglio 1980, n. 312 dispone che una quota del provento dei diritti spettante all'ente è attribuita al segretario nella misura pari ad un terzo dello stipendio in godimento, intendendosi per stipendio la retribuzione comprensiva di aumenti periodici maturati: indennità di funzione, tredicesima mensilità ed ogni altro compenso fisso e ricorrente.

Sulla quota spettante al segretario è applicata la ritenuta previdenziale a carico dello stesso percettore nella misura dell'8,90%, che è la medesima aliquota alla quale è sottoposto il trattamento stipendiale "fondamentale".

Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, tuttavia, i diritti di segreteria percepiti vengono considerati dall'I.N.P.D.A.P. "salario accessorio" e, conseguentemente, calcolati per una percentuale minima che è di circa il 10%, anziché l'80%, come avviene per la parte fondamentale.

Tale differenza di trattamento risulta del tutto sformata di fondamento. La stessa qualificazione dei diritti di segreteria quale salario accessorio non può essere ritenuta corretta: siccome infatti la quota dei diritti spettante al segretario è limitata alla previsione in base alla quale non può superarsi il tetto del terzo del trattamento stipendiale, accade di fatto che i diritti di segreteria vengono corrisposti a scadenze periodiche, con continuità e in un ammontare fisso.

In altri termini la corresponsione della quota dei diritti di segreteria presenta tutte le caratteristiche di periodicità e continuità al pari delle altre voci retributive fondamentali; è da ritenersi, pertanto, che dette quote concorrono a formare il trattamento fondamentale da computarsi, ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, nell'unica percentuale dell'80%.

Tale tesi è da ritenersi viepiù fondata in considerazione del fatto che uno dei principi informatori del diritto del lavoro e del diritto previdenziale si basa sulla prevalenza delle situazioni di fatto rispetto agli inquadramenti formali nel rispetto del "favor laboratoris".

L'impostazione prospettata è peraltro confermata dal nuovo CCNL dei segretari comunali e provinciali per il biennio economico 1998/1999 e 2000/2001, che ricomprende espressamente (art. 37) i diritti di segreteria tra le voci che compongono la struttura della retribuzione dei segretari.

Ciononostante, la Direzione centrale dell'I.N.P.D.A.P., cui sono state sottoposte le osservazioni che precedono ha ritenuto di confermare il proprio orientamento in base al quale il compenso per i diritti di segreteria spettante al Segretario comunale e provinciale concorrerebbe alla determinazione della pensione esclusivamente in riferimento alla "seconda quota", considerando ininfluenti le disposizioni contenute nel predetto articolo del C.C.N.L.

L'assunto dell'I.N.P.D.A.P. è radicalmente non condivisibile per le ragioni sopra esposte ed in particolare perché la quota dei diritti di segreteria spettante al Segretario viene di fatto corrisposta con le richiamate caratteristiche di periodicità e continuità.

Oltretutto, la posizione assunta dall'I.N.P.D.A.P. contravviene a principi fondamentali della Costituzione, infatti, assumere una base di calcolo unica ai fini delle trattenute previdenziali ed adottare viceversa una differenziata ai fini della determinazione degli emolumenti pensionabili non appare in linea né con l'art. 38 della Costituzione ai sensi del quale si prescrive il canone della adeguatezza del trattamento previdenziale né tantomeno con il principio generale di cui all'art. 3 della Costituzione, per cui a fattispecie uguali deve corrispondere una disciplina uguale: nel caso di specie si ravvisa invece una differenza tra regimi previdenziali in assenza di ragionevoli motivi.

Altrimenti, se si dovesse accedere alla tesi dell'I.N.P.D.A.P., sarebbero stati percepiti dallo stesso Istituto contributi in misura ben superiore a quella dovuta e che andrebbero restituiti agli interessati; soluzione questa peraltro, per i motivi sopra esposti, non appare affatto congrua: ciò che è invece va riconosciuta è la corretta incidenza dei diritti di segreteria in ordine alla determinazione del trattamento pensionistico.

## MEMORIA SULL'INDENNITA' DI POSIZIONE PER LE FUNZIONI DI DIRETTORE GENERALE

L'art.44 del CCNL "Trattamento economico del segretario con funzioni di Direttore Generale" prevede che: "Al segretario comunale e provinciale, a cui siano state conferite funzioni di direttore generale, ai sensi dell'art.108 del T.U.n.267/2000, nell'ente dove svolge le sue funzioni, viene corrisposta in aggiunta alla retribuzione di posizione in godimento una specifica indennità, la cui misura è determinata dall'ente nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa."

Contrariamente al passato, quindi, già l'espressione usata nel titolo dell'art. 44 "Trattamento economico del segretario con funzioni di Direttore Generale" consentirebbe di affermare che l'indennità di direzione deve essere considerata per determinare la quota A) della pensione, rivestendo la caratteristica della fissità e continuità una volta attribuite al segretario medesimo le funzioni di cui trattasi.

Se ci fossero dubbi lo stesso articolo chiarisce che la specifica indennità "viene corrisposta in aggiunta alla retribuzione di posizione" seguendone, pertanto, agli effetti che qui interessano, la stessa sorte giuridica.

A maggior sostegno della tesi qui sostenuta si deve far notare che detta indennità non è ricompresa nell'art. 37, comma 1, ove vengono indicate le voci della retribuzione del segretario che sono:

- a)trattamento stipendiale;
- b)indennità integrativa speciale;
- c)retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
- d)retribuzione di posizione;
- e)maturato economico annuo, ove spettante;
- f)retribuzione di risultato
- g)diritti di segreteria
- h)retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate.

In quale voce della struttura retributiva va allora classificata l'indennità prevista per il Segretario cui sono state conferite le funzioni di direttore generale?

Alla domanda risponde lo stesso articolo 44 sopra citato ove si dice espressamente "viene corrisposta in aggiunta alla retribuzione di posizione" che com'è noto, è considerata nella parte "A" della pensione.

Ed ancora l'art. 56 "Trattamento di fine rapporto di lavoro" mentre ricomprende tra le voci da prendere a base per la liquidazione dell'indennità di fine rapporto di lavoro del segretario "i diritti di segreteria" non fa menzione dell'indennità di posizione nelle sue diverse componenti.

Tutto l'impianto è coerente con la logica della retribuzione di posizione come risulta anche dai contratti della dirigenza del comparto degli enti locali, collegata alla rilevanza delle funzioni attribuite (e, quindi, per il segretario, anche a quella di direttore generale) ed alle connesse responsabilità.

Per concludere l'indennità connessa alle funzioni di direttore generale, prevista dall'art. 44 del CCNL dei segretari comunali e provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001, ha natura chiaramente

retributiva, avendo lo scopo di remunerare, con i caratteri della generalità (riguardando tutti i soggetti investiti dalle medesime responsabilità) e della continuità (venendo corrisposta per tutto il tempo di espletamento dell'incarico), la funzione svolta di direttore generale con una indennità aggiuntiva alla retribuzione di posizione del segretario; pertanto, in tale contesto risulterebbe illogica e, quindi, illegittima, qualsiasi artificiosa suddivisione dell'indennità che la collochi per una parte nel trattamento economico fondamentale, e per un'altra in quello accessorio, ferma restando, peraltro, che è previsto espressamente ex contratto, invece, la sua collocazione nell'indennità di posizione del segretario, indennità che, diventa appunto più pesante per la funzione aggiuntiva.

In proposito, inoltre, occorre tenere conto che la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione si è pronunciata nel senso che “quando l'interpretazione letterale di una norma di legge, regolamento, contratto è sufficiente ad individuare in modo chiaro ed univoco il significato e la connessa portata precettiva, l'interprete non può ricorrere al criterio interpretativo sussidiario di cercare la volontà del legislatore, né può (...) correggere la norma nel significato tecnico proprio delle espressioni che lo compongono”.